

Regolamento del Bilancio partecipato del Comune di Casamarciano

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizione e finalità

Il Bilancio Partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte dell'amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Casamarciano.

Art. 2 Ambiti tematici della partecipazione

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata nonché il carattere vincolante o meno per l'Amministrazione delle decisioni prese dai cittadini nell'ambito della procedura partecipata.

L'Assessorato al Bilancio del Comune di Casamarciano è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Art. 3 Aventi diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. La possibilità di esprimere contributi e proposte è libera e riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche, riconosciute e di fatto, mentre la valutazione dei contributi e delle proposte è riservata alle categorie ricomprese nel sottostante elenco:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casamarciano;
- b) i cittadini residenti nel Comune di Casamarciano, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
- c) gli stranieri e gli apolidi che hanno compiuto sedici anni di età residenti nel Comune di Casamarciano e iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
- d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune di Casamarciano stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per l'identificazione dei soggetti interessati

e per l'assunzione da parte degli stessi delle responsabilità previste dalla normativa vigente in ordine alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni espresse. Nelle diverse pratiche di partecipazione disciplinate dal presente regolamento deve essere prodotta e resa consultabile una dichiarazione che indichi il rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e precisi le modalità in cui i dati personali vengono utilizzati. I contributi acquisiti nell'ambito del processo di partecipazione sono resi pubblici con il nome del soggetto o con la denominazione dell'ente che li ha presentati, previo consenso dell'interessato espresso con modalità individuate dall'assessorato competente.

Capo II **Procedura partecipata**

Art. 4 **Fasi della partecipazione**

Il procedimento di bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi:

- a) **INFORMAZIONE.** Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali per la partecipazione. La durata della fase di informazione non può essere inferiore a 15 giorni ed è pubblicizzata con apposito avviso pubblico contenente l'indicazione delle attività di partecipazione, delle modalità di svolgimento e della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione;
- b) **CONSULTAZIONE.** Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giorni in cui sono organizzati incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi di ogni soggetto interessato. I contributi raccolti, dopo una valutazione di fattibilità tecnica saranno sottoposti alla valutazione della cittadinanza come previsto dall'articolo 3 che potrà esprimersi a mezzo scheda di voto con una sola preferenza. Successivamente sarà predisposto dall'Assessorato competente un documento della partecipazione, quale documentazione di tutto il processo partecipato, che sarà trasmesso alla Giunta comunale per le valutazioni del caso e che ne terrà conto nella proposta di bilancio;
- c) **MONITORAGGIO.** Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, l'amministrazione favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter sono resi disponibili attraverso il sito internet del Municipio.

Art. 5. **Istituti e forme della partecipazione**

L'amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6 **Suddivisione in aree territoriali**

Ai fini della procedura partecipata il territorio comunale può essere suddiviso in aree territoriali che possono coincidere con le unità amministrative decentrate quali frazioni, frazioni montane, rioni e altre.

Art. 7

Azioni di promozione della partecipazione

1. L'amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.
2. A tale fine l'amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali coordinatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure interne o esterne all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione.
3. L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.
4. L'amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Capo III

Norme finali

Art. 8

Risorse

L'amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata.

Art. 9

Revisione del regolamento

Il presente Regolamento è soggetto a valutazione e revisione periodica.